

STATUTO

Associazione AATI

Associazione

per l'ASSISTENZA e l'AIUTO

alla TUTELA dell'INDIFESO

Statuto – Associazione AATI

Associazione per l'ASSISTENZA e l'AIUTO alla TUTELA dell'INDIFESO

I N D I C E

Parte I.	Generalità	Art. 1	Nome e sede
		Art. 2	Scopo
		Art. 3	Modalità
		Art. 4	Neutralità
<hr/>			
Parte II.	Organizzazione	Art. 5	Organi
		Art. 6	Composizione del Comitato
		Art. 7	Competenze del Comitato
		Art. 8	Il Socio
		Art. 9	Assemblea dei Soci
		Art. 10	Competenze dell'Assemblea dei Soci
		Art. 11	I Revisori
<hr/>			
Parte III.	Elezione – dimissione	Art. 12	I Fondatori
		Art. 13	Elezione – dimissione del Comitato
		Art. 14	Elezione – dimissione di un Socio
		Art. 15	Elezioni – dimissioni dei Revisori
<hr/>			
Parte IV.	Donazioni, finanziamenti e contabilità	Art. 16	Tassa sociale
		Art. 17	Donazioni e finanziamenti
		Art. 18	Contabilità
		Art. 19	Utili
<hr/>			
Parte V.	Scioglimento dell'Associazione AATI	Art. 20	Scioglimento dell'Associazione AATI
		Art. 21	Destinazione del patrimonio

Statuto – Associazione AATI

Associazione per l'ASSISTENZA e l'AIUTO alla TUTELA dell'INDIFESO

Parte I. Generalità

Nome e sede

Art. 1

L' Associazione AATI – Associazione per l'ASSISTENZA e l'AIUTO alla TUTELA dell'INDIFESO - è un'associazione di diritto privato (CCS art. 60 e seguenti). L'Associazione ha sede a Ligornetto, Via San Giuseppe 1.

Scopo

Art. 2

- L'Associazione AATI vuole stimolare il miglioramento continuo dell'assistenza e del rispetto delle persone e promuovere una buona qualità di vita.
- L'Associazione AATI si pone l'obiettivo di assistere, aiutare, tutelare e/o di difendere i diritti delle persone che si trovano al loro domicilio o ricoverate negli istituti sanitari, socio-sanitari o sociali.
- Nel caso di abuso sulla persona o di mala sanità-assistenza, l'Associazione AATI si attiva segnalando alle istituzioni le circostanze riscontrate e chiedendo una risoluzione in tempi brevi; può anche denunciare i fatti alle autorità competenti.

Modalità

Art. 3

Le segnalazioni, le denunce e/o le richieste di aiuto possono essere trasmesse all'Associazione AATI direttamente dalla persona coinvolta, attraverso il suo parente-conoscente o tramite il coinvolgimento di un associato dell'AATI.

Neutralità

Art. 4

L'Associazione AATI è un'associazione apolitica e aconfessionale e non persegue alcun scopo di lucro. Tutti i suoi membri svolgono l'attività a titolo gratuito.

Parte II. Organizzazione

Organi

Art. 5

Gli organi dell'Associazione AATI sono:

- a) Il Comitato.
- b) L'Assemblea dei Soci.
- c) I Revisori.

Composizione del Comitato

Art. 6

Il comitato è composto da 5 membri, nelle seguenti funzioni:

- 1 Presidente
- 1 Vice presidente
- 1 Segretario - Cassiere
- 2 Membri

Competenze del Comitato

Art. 7

Il comitato è l'organo che gestisce l'associazione e ne persegue lo scopo:

- a) Raccoglie le richieste di assistenza e di aiuto, le segnalazioni e le denunce da parte di coloro che necessitano dell'intervento dell'Associazione AATI.
- b) Per raggiungere lo scopo prefissato e svolgere le sue attività, il Comitato può avvalersi della collaborazione di volontari, di società o di specialisti del settore dell'assistenza, della tutela e/o della difesa della persona.
- c) Il Presidente rappresenta il Comitato, lo coordina e lo dirige; lavora a stretto contatto con i Fondatori.
- d) Tiene aggiornato un registro dei soci, accetta o rifiuta l'affiliazione di un socio.
- e) Tiene un verbale delle sedute di comitato e dei vari incontri.
- f) Il comitato si riunisce regolarmente, ma almeno 1 volta ogni 2 mesi.

- g) Annualmente convoca l'Assemblea dei Soci. Il Comitato redige un riassunto delle attività svolte. Se il comitato lo ritiene opportuno può convocare un assemblea straordinaria dei soci.
- h) Decide sul diritto di firma.
- i) Tiene la contabilità dell'Associazione (profitti, perdite e patrimonio).
- j) Propone all'Assemblea le eventuali modifiche statutarie.
- k) Sottostà al segreto su tutto quanto discusso in comitato. Il comitato decide sulla divulgazione delle informazioni di cui viene a conoscenza.

Il Socio

Art. 8

La persona che possiede una particolare sensibilità allo scopo prefissato dall'Associazione AATI, può divenirne Socio attraverso la sottoscrizione dell'atto di affiliazione.

È la persona che veglia e raccoglie:

- a) Le richieste di assistenza e/o di aiuto;
- b) Le segnalazioni e/o le denunce di abuso sulla persona, di mala sanità-assistenza;

per poi comunicarle al Comitato per un loro intervento di assistenza, di aiuto, di tutela e/o di difesa della persona e dei suoi diritti.

Mantiene la riservatezza delle informazioni delicate di cui viene a conoscenza.

Assemblea dei Soci Art. 9

I Soci appartenenti all'Associazione AATI ne formano l'assemblea.

Competenze dell'Assemblea dei Soci

Art. 10

L'Assemblea dei Soci è l'organo di supporto al comitato al quale sottopone delle proposte per raggiungere lo scopo dell'Associazione AATI.

L'Assemblea dei Soci viene convocata entro la fine del secondo trimestre dell'anno con un preavviso di almeno 2 settimane. L'Assemblea decide indipendentemente dal n. dei soci presenti.

All'ordine del giorno dovranno figurare almeno le seguenti trattande:

- a) Elezione del presidente del giorno.
- b) Verbale dell'Assemblea precedente.
- c) Rapporto annuale del comitato.
- d) Rapporto finanziario e dei revisori dei conti.
- e) Approvazione dei conti.
- f) Nomina dei Revisori.
- g) Aggiornamento del registro dei Soci.
- h) Nomina del Comitato (ogni 2 anni).
- i) Modifica degli Statuti (se necessario).
- j) Scioglimento dell'Associazione AATI (se necessario).
- k) Eventuali.

I Revisori

Art. 11

L'Ufficio di revisione è composto da 2 Soci Revisori e 1 Socio supplente (che subentra nel caso di assenza di 1 revisore).

L'Ufficio di revisione controlla i conti presentati dal Comitato e redige un rapporto per approvazione (o rifiuto) all'Assemblea dei Soci.

Parte III. Elezione – dimissione

I Fondatori

Art. 12

I Fondatori dell'Associazione AATI (3) hanno il diritto di essere membri in una delle competenze del Comitato. Nel caso di dimissioni di un Fondatore, i restanti Fondatori hanno il diritto di nominare un nuovo membro di loro fiducia.

Elezione – dimissione del Comitato

Art. 13

Il primo Comitato è nominato dai Fondatori subito dopo la costituzione dell'Associazione AATI. I membri di Comitato rimangono in carica per un periodo di 2 anni e sono sempre rieleggibili.

L'Assemblea dei Soci o il Comitato medesimo possono proporre un sostituto del membro dimissionario. La decisione della nomina del nuovo membro di Comitato è di competenza dell'Assemblea dei Soci e avallata dai Fondatori (o di coloro che ne fanno le veci).

Elezione – dimissione di un Socio

Art. 14

Ogni persona può divenire Socio attraverso la sottoscrizione dell'atto di affiliazione. Il Comitato visiona tutte le richieste di affiliazione e può confermare o rifiutare l'affiliazione di un socio.

Il Socio può rassegnare in ogni momento le sue dimissioni al Comitato.

Elezioni – dimissioni dei Revisori

Art. 15

L'Assemblea dei Soci nomina i Revisori durante l'assemblea annuale e rimangono in carica per il periodo di 1 anno; sono sempre rieleggibili.

Parte IV. Donazioni, finanziamenti e contabilità

Tassa sociale

Art. 16

Il Comitato ed i Soci dell'Associazione AATI sottostanno al pagamento di una tassa annuale. La quota viene definita dal Comitato, ma comunque non deve essere inferiore a Fr. 20.-- e non superiore a Fr. 50.--.

Donazioni e finanziamenti

Art. 17

L'Associazione AATI può accettare donazioni e/o finanziamenti.

Tutte le donazioni, i finanziamenti, le tasse e i versamenti dei soci sono a favore della realizzazione dello scopo dell'Associazione AATI.

Contabilità

Art. 18

Il Comitato tiene una contabilità (profitti, perdite e patrimonio) dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. La contabilità sottostà al controllo dei Revisori.

Utili

Art. 19

Gli eventuali utili derivanti dalla gestione annuale restano a favore della promozione e dello sviluppo dell'Associazione AATI.

Parte V. Scioglimento dell'Associazione AATI

Scioglimento dell'Associazione AATI

Art. 20

Lo scioglimento dell'Associazione AATI può avvenire in ogni momento, quando l'Assemblea dei Soci e il Comitato lo richiedono; il suo scioglimento diventa definitivo quanto i Fondatori (o chi ne fa le veci) sottoscrivono l'atto di scioglimento.

Destinazione del patrimonio

Art. 21

Il Comitato è responsabile di liquidare gli affari correnti. Su proposta del Comitato l'Assemblea dei Soci decide sull'utilizzazione del saldo attivo del Patrimonio dell'Associazione AATI.

Una ripartizione fra i Soci è comunque esclusa.

Ligornetto, 20 gennaio 2015

I FONDATORI

Avv. Loris Bernasconi

Denise Meroni

Mauro Crivelli